



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 523/14/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE
RADIO IMMAGINE S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE
2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO N. 8/14/ISP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 ottobre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. n. 8/14/ISP del 15 maggio 2014, dapprima consegnato all’ufficio postale di Napoli in data 16 maggio 2014, e restituito al mittente per irreperibilità del destinatario, successivamente consegnato al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza in data 12 giugno 2014 e da quest’ultimo notificato alla società il 7 luglio 2014, con il quale veniva contestata alla Tele Radio Immagine s.r.l. - c.f. 02097710780 - con sede legale in Paola (CS), Via Piazzetta n. 37, c.a.p. 87027, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il numero 9075 per le attività di operatore di rete e di radiodiffusione sonora, la violazione degli articoli 11 e 13 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS e successive modificazioni, per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2013, relativa all’anno 2012;

CONSIDERATO che la predetta società non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che la società Tele Radio Immagine s.r.l. non ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di dover determinare a carico della società Tele Radio Immagine s.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00 - pari al minimo edittale - alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l’omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione volta a segnalare difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento alla personalità dell'agente, va osservato che l'operatore di comunicazione non ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria degli Uffici;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che, dall'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio abbreviato d'esercizio depositato dalla società presso la Camera di Commercio - al 31 dicembre 2011 - estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 16.920,00 e una perdita d'esercizio pari ad euro 66.840,00. Pertanto la sanzione irrogata - pari al minimo edittale - risulta proporzionata e non eccessivamente afflittiva rispetto alla capacità economica della società.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Radio Immagine s.r.l. - c.f. 02097710780 - con sede legale in Paola (CS), Via Piazzetta n. 37, c.a.p. 87027, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il numero 9075 per le attività di operatore di rete e di radiodiffusione sonora, di pagare la somma di euro **516,00 (cinquecentosedici/00)** quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere la comunicazione annuale telematica 2013, relativa all'anno 2012, previsto dagli articoli 11 e 13 della delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

DIFFIDA

la società a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla società Tele Radio Immagine s.r.l. di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 523/14/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 523/14/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani